

Bruxelles, 1º febbraio 2019 (OR. en)

6000/19

Fascicolo interistituzionale: 2019/0022 (NLE)

AELE 12 EEE 5 N 6 ISL 5 FL 5 MI 98 EF 30 ECOFIN 99

PROPOSTA

Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale Origine: della Commissione europea Data: 31 gennaio 2019 Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea n. doc. Comm.: COM(2019) 32 final Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e direttiva MiFID II)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 32 final.

All.: COM(2019) 32 final

6000/19 am

RELEX.2.A



Bruxelles, 31.1.2019 COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

(regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e direttiva MiFID II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Obiettivo del progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) è modificare l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE per integrarvi il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e la direttiva MiFID II¹.

Gli adattamenti che figurano nell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La normativa da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il SEAE e i servizi della Commissione trasmettono il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. Il SEAE conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54.

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116.

² GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

• Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

• Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'integrazione del suddetto regolamento nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articoli 11-13, articolo 41, paragrafo 2 — Valutazione prudenziale dei candidati acquirenti non residenti (dichiarazione comune acclusa alla decisione del Comitato misto) e trattamento più favorevole per le imprese del SEE (adattamento f) relativo alla direttiva 2014/65/UE)

In linea di massima, l'obiettivo dell'accordo SEE non è quello di disciplinare le relazioni delle Parti contraenti con i paesi terzi (si veda in particolare il considerando 16 del preambolo dell'accordo). L'accordo SEE non prevede la liberalizzazione dei flussi di capitali né conferisce diritti ai non residenti per quanto riguarda la libertà di stabilimento o la partecipazione al capitale delle società (si vedano gli articoli 31, 34, 40 e 124 SEE).

La dichiarazione comune acclusa alla decisione del Comitato misto afferma quindi che le Parti contraenti convengono che l'integrazione della direttiva 2014/65/UE nell'accordo SEE lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

L'adattamento f) specifica inoltre che le imprese dei paesi terzi non possono essere trattate in modo più favorevole delle imprese del SEE se autorizzate da un'autorità competente o settoriale nazionale. Deroghe per gli strumenti rappresentativi di capitale (adattamento g) relativo al regolamento (UE) n. 600/2014)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del MiFIR, l'ESMA monitora l'applicazione delle deroghe concesse dalle autorità nazionali competenti e presenta una relazione annuale alla Commissione. Poiché l'ESMA sarà competente anche per monitorare l'applicazione delle deroghe negli Stati EFTA-SEE, l'adattamento g) i) garantisce che l'ESMA presenti la sua relazione annuale anche all'Autorità di vigilanza EFTA, per consentirle di svolgere la sua funzione di vigilanza ai sensi dell'articolo 109 SEE.

Inoltre, l'adattamento g) ii) adegua la data limite per le deroghe concesse dalle autorità nazionali competenti EFTA-SEE in conformità della normativa vigente prima del MiFIR, e che dovranno essere riesaminate dall'ESMA entro il 3 gennaio 2020 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 7, del MiFIR, per rispecchiare la data di entrata in vigore del MiFIR in un contesto SEE.

Notifiche di non partecipazione delle sedi di negoziazione (adattamento i) relativo al regolamento (UE) n. 600/2014)

A norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del MiFIR, una sede di negoziazione notifica all'ESMA e alla sua autorità nazionale competente che non desidera essere vincolata dall'articolo 36 per i derivati negoziati in mercati regolamentati.

Per quanto riguarda le sedi di negoziazione negli Stati EFTA-SEE, l'autorità di vigilanza competente è l'Autorità di vigilanza EFTA, che riceve le loro notifiche. L'adattamento i) i) adegua quindi in tal senso il testo dell'articolo 36, paragrafo 5, del MiFIR.

Al fine di garantire la trasparenza delle informazioni sul mercato interno esteso per tutti gli operatori del SEE, l'adattamento i) ii) prevede che l'ESMA includa le notifiche ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA nel suo elenco degli atti da pubblicare.

Obbligo di concedere una licenza per i nuovi valori di riferimento (adattamento j) relativo al regolamento (UE) n. 600/2014)

Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SEE, solo gli atti che sono stati integrati nell'accordo SEE sono vincolanti per gli Stati EFTA-SEE. Di conseguenza, l'obbligo di concedere una licenza per i nuovi valori di riferimento elaborati dopo l'entrata in vigore del MiFIR può applicarsi solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto che integra il regolamento nell'accordo SEE. L'adattamento j) i) adegua quindi in tal senso il testo dell'articolo 37, paragrafo 2.

Inoltre, l'adattamento j) ii) adegua i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE relativi alle regole di concorrenza sostituendoli con gli articoli 53 e 54 SEE, che costituiscono il quadro giuridico di riferimento comune per le Parti contraenti dell'accordo SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

(regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e direttiva MiFID II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo³, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- L'accordo sullo Spazio economico europeo4 ("accordo SEE") è entrato in vigore il (1) 1° gennaio 1994.
- A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di (2) modificarne, tra l'altro, l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari.
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento (3) europeo e del Consiglio⁵ e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- **(4)** È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.
- La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul (5) progetto di decisione allegato,

GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017,

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente